



GIUNTA REGIONALE

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

Giudizio n° 3679 del 16/06/2022

Prot. n° 22/0189567 del 14/05/2022

Ditta Proponente: EDILINERTI S.R.L.

Oggetto: Adempimenti - Giudizio n. 3630 del 17/03/2022.

Comune di Intervento: Navelli (AQ).

Tipo procedimento: Adempimenti - Giudizio n. 3630 del 17/03/2022.

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) Ing. Domenico Longhi (Presidente Delegato)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali -

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque Dott.ssa Cinzia Bozzi (delegata)

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara Dott. Enzo Franco De Vincentiis (delegato)

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara Dott.ssa Silvia De Melis (delegato)

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio Ing. Eligio Di Marzio (delegato)

Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila Dott. Daniele Di Santo (delegato)

Dirigente Servizio Opere Marittime ASSENTE

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio ASSENTE

L'Aquila

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila Dott. Luciano Del Sordo (delegato)

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti Dott. Paolo Torlontano (delegato)

Direttore dell'A.R.T.A Dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)

Esperti in materia Ambientale

Relazione Istruttoria Titolare Istruttoria: Ing. Erika Galeotti





GIUNTA REGIONALE

IL COMITATO CCR-VIA

Preso atto dell'istanza presentata dalla EDILINERTI S.R.L. in merito agli "Adempimenti - Giudizio n. 3630 del 17/03/2022" (vedasi allegato);

Vista la nota prot. n. 0189567/22 del 14/05/2022 avente ad oggetto Giudizio CCR-VIA n. 3630 del 17/03/2022 – Eliminazione inosservanze relative allo sconfinamento sulle p.lle n. 692, 693, 703, 154 – Fg. 12 - Comune di Navelli;

Vista la richiesta di audizione del Dott. Giuseppe Paris, in atti con prot. n. 232455/22 del 16/06/2022, che si allega al presente giudizio e alla quale si è dato seguito nel corso della seduta odierna;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

PRESA D'ATTO

dell'eliminazione delle inosservanze relative allo sconfinamento sulle p.lle n. 692, 693, 703, 154 – Fg. 12 - Comune di Navelli.

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

Ing. Domenico Longhi (Presidente Delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

Dott.ssa Cinzia Bozzi (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Dott. Enzo Franco De Vincentiis (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Dott.ssa Silvia De Melis (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Dott. Daniele Di Santo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Il Segretario Verbalizzante

Ing. Enzo Di Placido

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





Edilinerti S.R.L.

ABICert
ente di certificazione
Cert. n. 1982-CPR-854
Sistema di Controllo della Produzione
in fabbrica di Aggregati Naturali

Spett.le CCR-VIA Comitato Coordinamento
Regionale per la Valutazione
Di Impatto Ambientale

Spoltore, 13/05/2022

Oggetto: Giudizio CCR-VIA n.3630 del 17.03.2022 – eliminazione inosservanze relative allo sconfinamento sulle particelle catastali nr. 692, 693, 703 e 154, del foglio di mappa nr. 12 Cava in località Madonnelle in Comune di Navelli (Aq)

In data 21/03/2022 Edilinerti S.r.l. P.Iva 01618000689 con sede in Spoltore (Pe) via Lubiana n.7, riceveva notifica del Giudizio CCR-VIA- Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale n.3630 del 17.03.2022, avente ad oggetto il procedimento *Valutazione relazione ed elaborati su rilievo piano altimetrico presentata da Arta* acquisita dall'Ente al prot.n.012359 del 13.1.2022, il quale sui seguenti presupposti (pg.2 giudizio):

- *Visto il giudizio del Comitato VIA n. 3192 del 15/06/2020 nel quale è stata quantificata la sanzione amministrativa di cui all'ex art. 29 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in € 35.000,00 (Euro trentacinquemila,00);*
- *Ritenuto che le difformità rilevate da ARTA nella relazione inviata in data 13/01/2022, nostro prot. n.0012359/22 non determinino ulteriori impatti sulle matrici ambientali;*
- *Ritenuto pertanto che la sanzione comminata alla ditta con il giudizio sopra riportato sia sufficiente e assorbente delle difformità evidenziate nella relazione inviata dall'ARTA di cui sopra,*

esprimeva il seguente Giudizio:

“Si dispone che la ditta elimini entro 60 gg dalla data di pubblicazione del presente giudizio le inosservanze relative allo sconfinamento sulle particelle catastali nr. 692, 693, 703 e 154, del foglio di mappa nr. 12, non ricomprese tra quelle indicate nel progetto sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.”.

Pertanto, ogni altra questione risultata assorbita, pur esprimendo riserva sulla questione del volume di materiale estratto come quantificato nella relazione di Arta 13.1.2022, ed impugnando il rilievo piano altimetrico ivi allegato e riferito, salvo e impregiudicato ogni diritto e difesa, Edilinerti riferisce in merito all'ordine di cui al Giudizio n.3630 del 17.03.2022.

A seguito del Giudizio *de quo*, la scrivente faceva eseguire rilievo da parte del tecnico di fiducia, da cui si evince che lo sconfinamento contestato va distinto :



- a. quanto alle particelle 692, 693 e 703 come determinato da un errore materiale nel picchettamento dell'area di cantiere, e di fatto è stato solo "smussato" il ciglio per la sicurezza delle scarpate ma senza approfondirsi nel substrato, e quindi senza asportare materiale lapideo;


Ad ogni buon conto, Edilinerti ha provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi mediante riempimento con materiale lapideo delle particelle 692, 693 e 703, così eliminando le inosservanze di cui al contestato sconfinamento, riposizionando correttamente il confine.

Si riportano per l'effetto n.2 foto rappresentanti, la prima lo stato di fatto precedente il Giudizio de quo, e la seconda quello successivamente al ripristino.

PRIMA



DOPO





- b. Quanto alla particella 154, trattasi di uno stato di fatto antecedente la volturazione dell'autorizzazione dal precedente esercente Ditta F.lli Di Fiore s.n.c. a Edilinerti siccome riconosciuto dall'Ing. Erica Galeotti titolare dell'istruttoria. Stante la sua modesta entità, l'assenza di contestazioni di terzi, e la mancanza di responsabilità dello sconfinamento a carico dell'esponente, Edilinerti all'atto della citata volturazione dell'autorizzazione, in assoluta buona fede, ha ritenuto validi i confini lasciati dal precedente esercente. Lo sconfinamento nella particella 154, infine, è direttamente connesso con la differenza tra l'andamento "reale" della strada comunale che fa da confine tra le particelle in concessione e la particella 154 che non è parte di questa.

Per avere una migliore comprensione della situazione è stata effettuata la sovrapposizione del catastrale con ortofoto con il rilievo topografico di precisione





Edilinerti S.R.L.

ABICert
l'ente di certificazione

Cert. n. 1982-CPR-854
Sistema di Controllo della Produzione
in fabbrica di Aggregati Naturali

Sempre in ordine alla particella n.154, si precisa che la stessa, trovata nello stato attuale all'epoca della volturazione da Ditta Di Fiore a Edilinerti, come riconosciuto dall'istruttrice nelle note allegate al giudizio de quo, in epoca antecedente al 1994, è utilizzata solo in una piccola parte (circa 50m) da quest'ultima come piazzale per il parcheggio degli automezzi e deposito baracche. Pertanto, non essendo state previste le modalità di eliminazione delle richiamate inosservanze, qualora non pervengano entro gg.30 indicazioni contrarie da codesto spettabile ente, la scrivente propone di chiedere alla proprietà di concederle l'uso del piazzale in questione.

Con osservanza

Edilinerti S.r.l.

